

REGOLAMENTO INTERNO DELLA FONDAZIONE “OPERA PIA BARTOLOMEI – CASTORI”

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale n.1 punto 4 del 05/05/2018)

PRESENTAZIONE CON CENNI STORICI

Gli aspetti istituzionali dell’Opera Pia Bartolomei Castori (Statuto, Organi, Amministrazione, contabilità) sono stati regolati sino alla fine dell’anno 2017, dalla Legge 17 Luglio 1890 n. 6972, con successive modificazioni ed integrazioni, con gli annessi regolamenti di contabilità ed amministrazione. La Legge, detta anche Crispi dal nome del Presidente del Consiglio Francesco Crispi, trasformò le Opere Pie, per definizione di carattere religioso e d’ordinamento giuridico privatistico, in “Istituzioni Pubbliche d’Assistenza e Beneficenza” (I.P.A.B.) con definizione ed impostazione giuridica di carattere laico. Dall’inizio dell’anno 2018 l’Opera Pia Bartolomei Castori di Foligno conformemente alle disposizioni della legge n. 328 del 8 novembre 2000 e del decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001, ai sensi della legge Regionale n. 25 del 28 novembre 2014 della Regione Umbria, è stata trasformata da IPAB in persona giuridica di diritto privato con natura di Fondazione. La Giunta Regionale dell’Umbria con propria deliberazione n. 604 del 31 maggio 2017 ha approvato la suddetta trasformazione e successivamente con la determinazione Dirigenziale n. 855 del 31 gennaio 2018 e relativa pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori di Foligno, attraverso la sua iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 85/18 – Parte Prima e n. 85/18 – Parte Analitica.

L’Opera Pia Bartolomei Castori nacque per volontà di una Signora di Foligno, la Nobildonna Annamaria Bartolomei vedova Castori, allorché il 1° Gennaio 1909, dettando il suo Testamento, lasciò il suo cospicuo patrimonio allo scopo che fosse aperto un Ricovero per le povere vecchie abbandonate. L’ 11 Gennaio 1919, dopo un decennio che era assicurata l’esistenza del ricovero, moriva la signora Annamaria e da quel giorno iniziò a sorgere un’Istituzione necessaria ai più urgenti bisogni della miseria nella città di Foligno. Dopo lunghe e laboriose pratiche per ottenere l’erezione ad Ente Morale dell’Opera Pia, il primo Consiglio di Amministrazione, composto per volere testamentario dal Vescovo pro-tempore di Foligno, che ne doveva essere il Presidente, da due canonici della città ed un parroco, nonché altri tre laici che dovevano risultare buoni cristiani, tutti nominati dal Vescovo, in data 22 Settembre 1920, con la direzione di un gruppo di benemerite Suore Figlie di S. Anna, si giunse all’apertura del ricovero, adattando per lo scopo la casa padronale di S. Arcangelo, zona della campagna di Foligno, oggi via Sportella Marini, con l’ammissione di cinque “vecchie”, quante ne potevano permettere le rendite d’allora. Per definire il luogo dove sorgeva il ricovero, un antico manoscritto recita “ Chiunque uscendo da Foligno per la porta Ancona, risalisse la strada che rasenta il corso del Menotre, vedrebbe, vicino al punto ove l’impetuoso e benefico corso d’acqua si accosta di più al Topino, un ampio e maestoso edificio, che guisa di moderna villa signorile, in vocabolo S. Arcangelo, presso il miglio di S. Paolo, s’affaccia nel silenzio verde degli ubertosi campi, situati tra la ferrovia e la ombrosa stradella che fiancheggia il piccolo fiume. E’ quello il Ricovero delle povere vecchie abbandonate”. Ben presto però, la casa di S. Arcangelo si riconobbe insufficiente per il ricovero e si pensò perciò di trasferire le anziane in città, nel palazzo abitato in vita dalla famiglia Bartolomei Castori; ciò avvenne il 10

gennaio 1921. Intanto, con Regio Decreto del 20 febbraio 1921, l'Opera Pia veniva eretta ufficialmente Ente Morale. In seguito al miglioramento delle rendite patrimoniali, il numero delle ricoverate fu raddoppiato ed allora si dovette constatare che anche il Palazzo di via Garibaldi era insufficiente; il Consiglio, pertanto, decise di riportare il ricovero, facendovi i lavori necessari alle esigenze della comodità e dell'igiene, nella Villa di vocabolo S. Arcangelo in cui, dall'anno 1926, furono accolte ben 25 anziane. Oggi la struttura, diventata "Residenza Protetta", pur con tutte le modifiche apportate, ampliamenti, ristrutturazioni ed adeguamenti, in rispetto alle vigenti disposizioni di Legge, rispecchia dal punto di vista architettonico la "vecchia villa".

PARTE PRIMA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e descrivere il funzionamento e l'organizzazione della struttura residenziale Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori, Residenza Protetta per persone non autosufficienti bisognose di cure sanitarie continue, come previsto dalle normative vigenti in materia di strutture residenziali per anziani. Inoltre, vuole definire alcuni principi e regole fondamentali atte a disciplinare la vita comunitaria della Residenza e a regolamentare i rapporti tra le Istituzioni garanti di alcuni servizi, le ospiti, il personale della Residenza stessa e la comunità esterna, oltre a definire i criteri per l'accesso e a dettagliare i servizi previsti nella struttura.

FINALITA' DELLA STRUTTURA

Art. 2 – La struttura residenziale Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori è presidio socio-sanitario e sociale, convenzionata con la UsI Umbria n.2 della Regione dell'Umbria per le persone non-autosufficienti bisognose di cure sanitarie continue. Ha come fine istituzionale:

- di garantire alle ospiti tutti gli interventi atti a salvaguardare il loro benessere morale, la loro salute e le loro capacità residue, garantendo il soddisfacimento dei bisogni nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- di fornire l'ospitalità e l'adeguata assistenza alle persone per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio alloggio e nucleo familiare;
- di offrire un ambiente confortevole e stimolante, nel rispetto dell'individualità di ognuna, favorendo la partecipazione delle ospiti e dei loro familiari alla vita quotidiana nella Residenza;
- di garantire la continuità assistenziale, tramite il collegamento con il Servizio Sanitario Regionale, per quanto riguarda l'assistenza di base e quella specialistica;
- di favorire i rapporti delle ospiti con l'esterno, con il mondo del volontariato sociale, delle associazioni culturali e con i propri familiari e Amministratori di Sostegno;
- di favorire il recupero delle potenzialità residue della persona non autosufficiente attraverso percorsi riabilitativo-funzionali individualizzati, stilati dall'équipe multidisciplinare.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Art. 3 – La Fondazione, come previsto dal vigente Statuto è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato, per volontà testamentaria e statutaria, dal Vescovo pro-tempore di Foligno che ne è anche Presidente. Tale Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da tre sacerdoti e tre laici.

Art. 4 – La Direzione della Residenza è affidata alla Madre Superiora della Comunità delle Suore Figlie di S. Anna, in collaborazione con il Direttore Sanitario. Questi sono coadiuvati da personale con qualifica amministrativa, sanitaria, sociale ed ausiliaria.

Art. 5 – Nella struttura è presente un Religioso, nominato dal Presidente, che assolve la funzione di Cappellano. Lo stesso offre il servizio religioso alla Comunità delle Suore e a quanti, ospiti, personale, volontari, vogliono partecipare liberamente ai vari momenti di riflessione e di preghiera. La Chiesa presente nella struttura è aperta anche agli abitanti del quartiere e di tutta la città.

Art. 6 – Possono frequentare la Residenza persone singole o associate che spontaneamente, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione di lavoro, in regola con le disposizioni di legge che regolano il volontariato, siano disponibili per un impegno d'animazione, di compagnia e anche di collaborazione con la Direzione, nei servizi rivolti alle anziane. Il volontario deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per consentire l'inserimento del volontario nella vita della Residenza e perché possa conoscere e rispettare le regole della struttura, è necessario un incontro iniziale con la Direzione. Qualora il colloquio dia esito positivo, il volontario dovrà segnalare per iscritto il proprio nominativo e concordare con l'Opera Pia le modalità di stipula di un'assicurazione individuale. Tale documentazione, insieme alla domanda a svolgere attività di volontariato, verrà presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con la Direzione verranno concordati successivamente i giorni di frequenza nella Residenza.

PARTE SECONDA

AMMISSIONI NELLA RESIDENZA

Art. 7 - La recettività della struttura residenziale della Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori è definita ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e dalle conseguenti autorizzazioni da parte della Regione dell'Umbria.

Art. 8 - La richiesta di ospitalità, nel limite della recettività prevista, viene accettata previa verifica dei requisiti di non autosufficienza da parte degli Organi preposti dalla ASL. Essi, accertata l'impossibilità dell'anziana di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale e verificati i criteri stabilenti la non autosufficienza, autorizzano l'ingresso nella Residenza con le modalità giuridiche ed economiche previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 9 - La domanda di inserimento in Residenza Protetta, che porterà la firma di un familiare dell'anziana o di un Amministratore di Sostegno, va rivolta all'Assistente Sociale del Distretto Sanitario di appartenenza; ad essa seguirà l'attivazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica che provvederà a stilare la valutazione socio-sanitaria per la definizione delle capacità residue e del grado di non autosufficienza dell'interessata. Conclusa la valutazione con parere positivo della Commissione, l'anziana verrà inserita in una graduatoria gestita dalla Sede Aziendale della ASL;

l'ingresso sarà determinato dalla sua posizione in graduatoria, vale a dire che l'anziana sarà chiamata ad entrare nella Struttura nel momento in cui risulterà prima in tale lista d'attesa.

Art. 10 – Il familiare o l'Amministratore di Sostegno sarà contattato dal personale della Residenza Protetta e fisserà un appuntamento con l'Assistente Sociale al fine di conoscere i bisogni e la motivazione d'ingresso; in tale incontro, in cui saranno presenti anche il Direttore Sanitario, gli Infermieri, il Fisioterapista e la Referente Oss, verranno definite le priorità sanitarie e assistenziali dell'ospite, sarà compilata una cartella sociale dettagliata e una scheda di accoglienza volta ad informare il personale riguardo le caratteristiche e le esigenze dell'anziana. Verrà inoltre indicata la documentazione da presentare al momento dell'ingresso e sarà predisposta la stipula del contratto, la cui decorrenza avverrà dopo tre giorni dalla data in cui la Sede Aziendale della ASL comunica il nominativo del nuovo ingresso. Il familiare o l'Amministratore di Sostegno dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui asserisce di aver preso visione e accettato integralmente il Regolamento della Residenza Protetta consegnatogli dall'Assistente Sociale.

Art. 11 - All'atto dell'ammissione viene redatta dal Direttore Sanitario la cartella sanitaria nominativa dell'ospite, la quale viene sottoposta a periodico aggiornamento dal personale sanitario, secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

TARIFFE NELLA RESIDENZA

Art. 12 – Le tariffe di mantenimento praticate nella struttura residenziale sono stabilite dalla Giunta Regionale. In base alle leggi vigenti, è prevista una compartecipazione della retta da parte della ASL al 50% quale quota di integrazione-retta della parte sanitaria previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza dell'utente. La restante quota è a carico dell'ospite. L'eventuale mancata copertura di questo 50% della retta con i redditi propri dell'anziana (pensioni o altro) resta a carico dei familiari e/o del Comune di appartenenza dell'ospite, quale quota di integrazione-retta della parte sociale.

Art. 13 - La tariffa dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'assistenza medico-infermieristica, sociale e assistenziale e di tutti i servizi generali e comunitari messi a disposizione dell'Opera Pia.

Art. 14 - La tariffa ha decorrenza dal primo sino all'ultimo giorno di ogni mese e viene fissata e regolata con apposito contratto da sottoscrivere al momento dell'ingresso. Il pagamento della retta va inteso in via anticipata ed è da effettuarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese presso l'istituto di Credito ove la Fondazione Opera Pia ha il proprio conto corrente. La tariffa fissata al momento dell'ingresso può successivamente essere modificata in relazione a variate disposizioni di Legge, da comunicare agli interessati nei modi previsti dalle normative in vigore. Gli stessi dovranno impegnarsi a comunicare alla Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori la propria adesione alle stesse nel termine di 7 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; trascorso tale termine senza alcun riscontro, gli aumenti o diminuzioni di retta si intenderanno tacitamente accettati.

Art. 15 – Al momento dell'ingresso si dovrà procedere al pagamento di una cauzione il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Amm.ne. Detta cauzione sarà incamerata dalla Fondazione qualora non venga domandata dai legittimi richiedenti entro 30 giorni dalla data d'uscita dell'ospite dalla Residenza Protetta.

Art. 16 - La tariffa decorre dal giorno della stipula del contratto sino all'ultimo giorno di permanenza dell'ospite presso la struttura o dalla comunicazione di disdetta del contratto, mediante lettera raccomandata r/r.

Art. 17 - All'ospite che lascerà la Residenza per sua volontà o non, e che abbia già provveduto al pagamento della retta mensile, non sarà rimborsata la quota versata in quanto, ai sensi del presente regolamento e del contratto d'ammissione, la tariffa mensile va intesa in via anticipata, salvo nei casi previsti dall'art. 23.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di trasferimento dell'ospite in ospedale e in casi particolari, su domanda dell'interessato, può procedere alla riduzione di una parte della tariffa applicata.

Art. 19 - Il mancato pagamento di due mensilità, senza giustificato motivo, comporta le dimissioni dell'ospite dalla Residenza.

DIMISSIONI – ASSENZE

Art. 20 – L'ospite può lasciare la struttura definitivamente in qualsiasi momento, salvo darne preavviso, con lettera raccomandata r/r inviata almeno 7 giorni prima. In questo caso si procederà come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 21 – In caso di decesso dell'ospite, i familiari o l'Amministratore di Sostegno dovranno, entro dieci giorni, ritirare gli effetti personali e quanto altro di proprietà della defunta. Trascorso il periodo indicato sopra, la Fondazione Opera Pia provvederà a riporre i beni per un periodo di un mese in un apposito locale e, successivamente, a procedere nei modi consentiti dalla legge in vigore, addebitando le spese sostenute.

Art. 22 – Le assenze temporanee, motivate da ragioni di salute o da rientri nel proprio nucleo familiare o da altro motivo, danno luogo alla conservazione del posto senza sospensione del pagamento della retta, salvo quanto disposto dall'art. 18.

Art. 23 – La Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori, con provvedimento d'urgenza da comunicare con un preavviso di 7 giorni mediante lettera raccomandata r/r, può dimettere dalla struttura l'ospite, qualora:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- non rispetti il regolamento interno;
- sia morosa nel pagamento della tariffa mensile;
- non accetti di trasferirsi nelle camere dotate di necessaria assistenza;
- non sia più assistibile in relazione al personale e strutture della residenza;
- risulti una manifesta incompatibilità fra le esigenze e le condizioni dell'ospite e la possibilità della residenza di farvi fronte;

In tal caso, il pagamento della tariffa riguarderà tutti i giorni di effettiva presenza dell'ospite nella struttura e verrà rimborsato quanto in più versato anticipatamente.

ORARI

Art. 24 - L'ospite nella struttura beneficia della massima libertà nel rispetto dei precetti della legge morale e delle norme civili di convivenza, salvo limitazioni imposte per il suo stato di salute e per

divieti riguardanti luoghi ed impianti pericolosi per la propria persona, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 25 – L'ospite, in presenza di un familiare o del proprio Amministratore di Sostegno, può entrare e uscire in ogni ora del giorno; deve, ad ogni modo, informare la Direzione di ogni sua uscita. L'ospite può ricevere visite evitando di arrecare disturbo alle altre signore, specialmente nelle ore di riposo. Le visite alle ospiti devono avvenire al di fuori degli orari in cui si deve rispettare il silenzio ed essere compatibili con l'espletamento dei servizi di pulizia, di igiene e di assistenza. L'accesso alla struttura è consentito nei seguenti orari:

- 10,00 – 12,00
- 16,00 – 18,30

Art. 26 - L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- Nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00
- Nelle stanze da letto e nelle zone notte dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00

Art. 27 - Le visite in ore di riposo o di silenzio possono essere autorizzate dalla Direzione della struttura solo nei casi strettamente necessari e per comprovati motivi. La Direzione provvederà, una volta accertate le motivazioni della richiesta, a fornire ai soggetti richiedenti specifica autorizzazione di accesso o permanenza oltre orario.

ALLOGGIO

Art. 28 - Le camere da letto della Residenza sono consegnate all'ospite secondo la discrezionalità della Direzione della struttura, avendo riguardo, oltre che della disponibilità dei posti esistenti, anche delle condizioni psico-fisiche e caratteriali delle ospiti stesse. Queste sono arredate di tutto ciò che occorre per una permanenza il più vivibile possibile.

Art. 29 – L'ospite, al momento dell'ingresso nella struttura, si impegna a:

- osservare le regole d'igiene dell'ambiente,
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e seguire le istruzioni fornite per la loro perfetta utilizzazione;
- segnalare eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche e idrauliche dell'alloggio e, in generale, di tutta la Residenza. È vietata la riparazione e manomissione effettuata da persone non autorizzate;
- non lavare i capi di biancheria nella stanza da letto e non stenderli alle finestre e nei servizi comuni;
- non tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che transitano o sostano sotto le finestre;
- non utilizzare fornelli, frigoriferi, stufe per riscaldamento, ferri da stiro;
- non gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- non vuotare nel water, nel bidet o nel lavandino qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- fumare solo nei locali adatti allo scopo;
- evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo ai vicini di stanza, come sbattere porte, aprire e chiudere rumorosamente le finestre, trascinare sedie;

- non asportare dalle sale comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona autorizzata di entrare nella camera da letto per effettuare controlli, per provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria e per riparazioni varie;
- mantenere con il personale rapporti di rispetto e di comprensione.

Art. 30 – L'ospite o chi per lei è tenuta a risarcire l'Opera Pia di tutti i danni arrecati per propria responsabilità o colpa.

Art. 31 – La Direzione della Fondazione ha la facoltà di trasferire l'ospite, previa informazione allo stesso e ai familiari/Amministratore di Sostegno, in un alloggio diverso da quello assegnato al momento dell'ingresso qualora ciò sia richiesto da esigenze di servizio o da mutate condizioni fisiche, le quali sono determinate in base ad una valutazione multidimensionale emessa dal personale socio-sanitario della Residenza e certificate dal Medico della struttura. Né l'ospite né i familiari possono vantare diritti sull'alloggio diversi da quelli dell'ospitalità.

Art. 32 - E' assolutamente vietato alloggiare nella propria camera o in quella di altre ospiti, anche temporaneamente, persone estranee alla struttura, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite.

Art. 33 – Le camere, per ragioni di sicurezza antincendio, non possono essere chiuse a chiave, né dall'interno né dall'esterno.

VITTO

Art. 34 - Il vitto è essenzialmente a carattere familiare e preparato con prodotti alimentari genuini e rispondenti, anche nella preparazione, alle norme igienico-sanitarie in vigore. Il menù viene predisposto dalla Direzione della struttura la quale segue una tabella dietetica stilata da un dietologo; tiene altresì conto delle indicazioni cliniche del personale medico operante in essa. Le diete particolari devono essere prescritte dal Medico della struttura. Il menù viene reso noto, con sufficiente anticipo, mediante esposizione nel tableau presente fuori dalla cucina e con comunicazione verbale del personale addetto. E' vietata la conservazione dei cibi nelle camere da letto e al di fuori dei locali appositi.

Art. 35 Tutte le ordinazioni extra-menù saranno soddisfatte compatibilmente con le disposizioni del personale medico e le esigenze del personale della cucina. L'acquisto e la consumazione di cibi confezionati all'esterno deve essere autorizzato dalla Direzione.

Art. 36 - La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nelle sale da pranzo e, soltanto in caso di necessità, la Direzione della struttura può autorizzare il servizio dei suddetti pasti in stanza.

Art. 37 – E' fatto divieto alle ospiti, per ragioni di igiene, di accedere nel locale cucina e di manipolare cibi o stoviglie destinati all'uso comune.

Art. 38 – L'orario dei pasti è determinato dalla Direzione della struttura:

- Colazione dalle ore 7,30 alle ore 9,00
- Pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,00
- Cena dalle ore 18,00 alle ore 19,00.

Gli orari potranno variare in base a particolari esigenze alimentari degli ospiti.

SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA

Art. 39 – Nella Residenza è organizzato il servizio di lavanderia con le attività di bucato, stireria e guardaroba personale, oltre a quello della biancheria piana. Al momento dell'ingresso dell'ospite e ad ogni reintegro della biancheria, il familiare è tenuto a rapportarsi con la guardarobiera addetta al servizio. Ogni capo di abbigliamento dovrà essere numerato; questa pratica sarà a carico del familiare. La numerazione verrà indicata dall'Assistente Sociale durante l'incontro che precede l'ingresso dell'ospite in struttura.

Art. 40 - All'atto dell'ammissione, l'ospite deve disporre di un corredo personale sufficiente e composto dagli effetti indicati dalla struttura; questi dovranno rimanere tali, con le necessarie reintegrazioni, per tutta la permanenza in Residenza. L'Opera Pia non accetta capi delicati quali lana, cashmere, seta, in quanto, utilizzando macchinari professionali per la sanificazione degli indumenti, potrebbero essere causati danni agli stessi.

CUSTODIA VALORI

Art. 41 – La Fondazione, al fine di tutelare i beni di un'ospite quando questa non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà senza la necessaria autorizzazione scritta.

Art. 42 – La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori conservati nelle stanze delle ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza colpa del personale, alle ospiti o alle loro cose.

SERVIZI VARI

Art. 43 – Nelle stanze delle ospiti è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi con le modalità e gli orari previsti nel presente regolamento; in orario di silenzio è permesso solo con la cuffia.

Art. 44 – Non è consentito l'uso di sistemi di illuminazione, di riscaldamento, idrico e di refrigerazione, diversi da quelli esistenti presso la struttura.

Art. 45 – L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle normative vigenti, in particolare:

- non si deve agire sul pulsante di chiamata, quando questi segnala occupato;
- non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello della portata indicata nella targhetta specifica all'interno della cabina;
- non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano desiderato;
- in caso di necessità o pericolo si deve usare l'apposito segnale acustico d'allarme o apparecchiature telefoniche;
- è vietato l'uso dell'ascensore a persone, se non accompagnate, che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
- deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore occorre per il servizio alle ospiti;

ASSISTENZA SANITARIA - SOCIO-ASSISTENZIALE - ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO E SERVIZI INTERNI

Art. 46 – La Residenza Protetta, come stabilito dalla normativa relativa al Servizio Sanitario Regionale, assicura alle ospiti gli stessi diritti d'assistenza medica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera delle persone che vivono in una casa. Le ospiti devono avvalersi anche dei servizi sanitari di base e territoriali.

Art. 47 – In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite, il personale della struttura non è autorizzato ad espletare il servizio di assistenza. L'eventuale reperimento di operatori addetti all'assistenza, sia notturna sia diurna, e le relative spese, saranno a carico dei familiari.

Art. 48 - La Residenza si farà carico di tutte le prestazioni relative a farmaci, materiale di medicazione, ausili, presidi e attrezzature per la mobilitazione che la ASL territoriale garantisce. Saranno a carico dell'utente terapie proprie, farmaci e quanto non concesso dal Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 49 – L'Opera Pia non si assume alcun onere e relativa responsabilità per prestazioni mediche, farmaceutiche e ospedaliere non previste dai servizi predisposti dalla Residenza a favore delle ospiti, declinando ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata da persone non autorizzate.

Art. 50 – Le ospiti che per comprovati motivi intendano avere temporaneamente una particolare assistenza diurna o notturna, devono provvedervi a proprie spese e previa autorizzazione da parte della Direzione della struttura. In questo caso l'Opera Pia si declina da ogni responsabilità. Qualsiasi assistente privato deve essere collaborativo con il personale operante nella struttura senza interferire nello svolgimento del lavoro.

Art. 51 – L'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale dell'ospite in collaborazione e con la supervisione del Direttore Sanitario della struttura. Qualora necessario, si attiva ogni altro livello diagnostico o di consulenza specialistica o ospedaliera.

Art. 52 – L'assistenza infermieristica e sociale è affidata a personale specializzato, il quale è tenuto ad esplicare le proprie mansioni con la massima professionalità, competenza e sensibilità umana.

Art. 53 – La Residenza affida a personale specializzato l'attività di riabilitazione delle ospiti a seconda delle loro individuali necessità definite, dal personale sanitario, al momento dell'ingresso o, successivamente, ad ogni sopravvenuto mutamento del fabbisogno riabilitativo.

Art. 54 – La Residenza mette a disposizione delle ospiti personale formato per attività di animazione e di ricreazione del tempo libero a cui le anziane sono invitate a partecipare a seconda degli interessi individuali. L'ospite, nel corso della sua permanenza presso la struttura, può dedicarsi a varie attività occupazionali o partecipare a delle uscite. Le attività del tempo libero sono finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue dell'anziana.

Art. 55 – Il servizio di parrucchieria è svolto dal personale della Residenza in un locale apposito. Le ospiti sono comunque libere di poter usufruire anche di parrucchiere esterne o parrucchieri chiamati in loco. In questo caso le spese sono a carico dell'ospite.

Art. 56 – L'ospite deve mantenere con il personale rapporti di rispetto e di comprensione e può far presente le proprie necessità e difficoltà. Il personale agirà nel rispetto dei diritti dell'ospite e delle esigenze di servizio, comunicando tali esigenze alla Direzione della struttura qualora escano dalle proprie competenze.

COMUNICAZIONI – RIMOSTRANZE E PARTECIPAZIONE

Art. 57 – Per eventuali comunicazioni, informazioni, richieste di chiarimenti o rimostranze, occorre rivolgersi alla Direzione della struttura.

Rev.00

Foligno, 05.05.2018